



DIREZIONE REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Direttore Regionale: Dott. Antonio Traficante

SETTORE RICERCA, CERTIFICAZIONE E VERIFICA

Unità operativa territoriale di Milano

Direttore UOT: Dott. Ing. Michele De Mattia

Convegno organizzato da Mercurio Ingegneria Srl

“ Verifiche periodiche attrezzature ed impianti – Obblighi normativi e procedure ”

Intervento INAIL

**“INAIL- Soggetto titolare della prima verifica periodica.
Obblighi, procedure e criticità”**

a cura di Michele De Mattia

Milano, 19 settembre 2013 – presso Assimpredil Ance, Via San Maurilio 21 Milano

INAIL (1886)

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

**E' TITOLARE DI VERIFICHE DI MESSA IN SERVIZIO E PRIME
VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE DI LAVORO**

- D.Lgs. 81/08 e s. m.i., art. 9, comma 6, lett. e); art.71, comma 11 -



ISPEL (1980)

Istituto Superiore per la Prevenzione e la
Sicurezza del Lavoro

*viene soppresso e le relative funzioni,
con decorrenza dal 31 maggio 2010,
sono state attribuite all'INAIL*

Art. 7, comma 1 del
Decreto Legge n. 78
del 31 maggio 2010
(convertito nella
legge n. 122 del 30
luglio 2010)

ANCC (1926)

Associazione Nazionale per il
Controllo della Combustione

ISPEL

ENPI (1938)

Ente Nazionale per la Prevenzione
degli Infortuni

D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

«all'articolo 71, il comma 11 è sostituito dal seguente

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 7 agosto 2013:

“11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla **messa in servizio dell'attrezzatura. Una volta** decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate **su libera scelta del datore di lavoro** dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, **o da soggetti pubblici o privati abilitati, che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle** verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro” »;

Art. 9, comma 6, lett. e)

6. L'ISPESL, nell'ambito delle sue attribuzioni istituzionali, opera avvalendosi delle proprie strutture centrali e territoriali, garantendo unitarietà della azione di prevenzione nei suoi aspetti interdisciplinari e svolge le seguenti attività:

e) è titolare di prime verifiche e verifiche di primo impianto di attrezzature di lavoro sottoposte a tale regime;

**D.Lgvo 81/08
e s.m.i**

TITOLO III

**USO DELLE
ATTREZZATURE DI
LAVORO E DEI
DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE**

**CAPO I
USO DELLE
ATTREZZATURE
DI LAVORO**

Artt.

- 69 Definizioni
- 70 Requisiti di sicurezza
- 71 Obblighi datore lavoro
- 72 Obblighi noleggiatori
e concedenti in uso
- 73 Informazione e formazione

**CAPO II
USO DEI DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE**

**CAPO III
IMPIANTI E APPARECCHIATURE
ELETTRICHE**

ALLEGATO V

**REQUISITI DI SICUREZZA DELLE
ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN
ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E
REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE
DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O
MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI
ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA
LORO EMANAZIONE**

**ALLEGATO VI
DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'USO
DELLE ATTREZZATURE
DI LAVORO**

**ALLEGATO VII
VERIFICHE DI ATTREZZATURE**

**ALLEGATO VIII
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

**ALLEGATO IX
NORME DI BUONA TECNICA**

Nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo si intende per:

messa in servizio: definizione ?

commercializzazione: definizione?

CAPO I - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Articolo 69 - Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente *Titolo* si intende per:

a) *attrezzatura di lavoro*: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, *inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;*

b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;

**DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 17.
Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle
macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa
agli ascensori.**

ART. 2 (Definizioni)

h) «immissione sul mercato»: prima messa a disposizione, all'interno della Comunità, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di una quasi-macchina a fini di distribuzione o di utilizzazione;

m) «messa in servizio»: primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, all'interno della Comunità, di una macchina oggetto del presente decreto legislativo;

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 459 DEL 24/07/1996

Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368, 93/44 e 93/68 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.

ART. 3

(Immissione sul mercato e messa in servizio)

1. Possono essere immesse sul mercato ovvero messe in servizio unicamente le macchine che soddisfano le pertinenti disposizioni del presente decreto legislativo e non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone e, all'occorrenza, degli animali domestici o dei beni, quando sono debitamente installate, mantenute in efficienza e utilizzate conformemente alla loro destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili.

Esempio: direttiva ascensori 95/16/CE riguardante impianti non in Allegato VII al DLgs 81/08

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010 , n. 214

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. (10G0233)

(GU n. 292 del 15-12-2010) Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2010

- d) installatore dell'ascensore: il responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e della commercializzazione dell'ascensore, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità;**
- e) commercializzazione di un ascensore: ha luogo allorché l'installatore mette per la prima volta l'ascensore a disposizione dell'utente;**
- f) commercializzazione di un componente di sicurezza: la prima immissione sul mercato dell'Unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego;**
- l) messa in esercizio: la prima utilizzazione dell'ascensore o del componente di sicurezza;**

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 17.

Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

ART. 18

(Abrogazioni)

1. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, fatta salva la residua applicabilità delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 11, commi 1 e 3, del medesimo decreto.

Direttiva Macchine 2006/42/CE dal 29.12.2009
recepita in Italia con DLgvo n. 17 del 27.01.2010
(S.O.G.U. n. 41 del 19.02.10)

L'Italia l'ha recepita fuori tempo massimo, il tempo utile imposto dall'UE era il 29.12. 2009

sostituisce la direttiva 98/37/CE recepita in Italia, nella prima versione 89/392/CE con
DPR 459/96, dal 21.09.1996

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 459 DEL 24/07/1996

Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368, 93/44 e 93/68 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.

Art. 11. - Norme finali e transitorie

1. Fatto salvo l'art. 1, comma 3, in caso di modifiche costruttive, chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato o già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e privi di marcatura CE, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che gli stessi sono conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Chiunque utilizzi macchine già soggette alla disciplina di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1959, messe in servizio successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, ha l'obbligo di denuncia al dipartimento periferico competente per territorio dell'ISPESL dell'avvenuta installazione della macchina.